



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

17/2015
Febbraio/4/2015 (*)
Napoli 6 Febbraio 2015

Le Agenzie di somministrazione sono tenute ad espletare la procedura ex art. 7 della L. n° 604/66 e non quella prevista per i licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4 e 24 della L. n° 223/91, nel caso in cui debbano effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione di una gara pubblica. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 1 del 12 gennaio u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 1 del 12 gennaio 2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 7 della Legge n° 604/66 nel caso di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un'Agenzia di somministrazione nei confronti di lavoratori assunti a tempo indeterminato per gara pubblica.**

Nello specifico il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, di concerto con l'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato apposito quesito al fine di conoscere se, in tale fattispecie, trova applicazione la procedura contenuta nell'art. 7 della L. n° 604/66 oppure, ex adverso, quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n° 223/91, trattandosi della conclusione di un servizio di somministrazione e del conseguente recesso nei confronti di almeno 5 lavoratori nella medesima provincia.

In primis il Dicastero del *Welfare*, con il documento di prassi in disamina, ricorda che **l'art. 7 della L. n° 604/66, così come modificato dall'art. 1 c. 40 della L. n° 92/2012, prevede l'esperimento di un preventivo tentativo di conciliazione obbligatorio per tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e devono effettuare (almeno) un recesso per giustificato motivo oggettivo.** Invece gli artt. 4 e 24 della L. n° 223 /91 trovano applicazione alle imprese che occupano più di 15 dipendenti ed intendono licenziare almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni, a causa della medesima riduzione e/o trasformazione dell'attività lavorativa, nell'ambito della stessa unità produttiva e/o nella medesima provincia.

Deve, altresì, essere evidenziato che **l'art. 22 c. 4 del D. Lgs. n° 276/2003, nel sancire che le disposizioni ex art. 4 della L. n° 223/91 non trovano applicazione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, sembra, de facto, escludere l'applicabilità della procedura di licenziamento collettivo alle Agenzie di somministrazione anche se la fine dei lavori corrisponde alla cessazione dei servizi di somministrazione in ambito di gara pubblica, come nel caso del quesito sottoposto ai tecnici di Via Flavia.**

Inoltre, lo stesso art. 22 del prefato Decreto delegato, meglio noto come "Riforma Biagi", al comma 4, richiama la L. n° 604/66, artt. 3 e 12, in riferimento alla procedura di licenziamento.

In nuce, in virtù delle predette considerazioni, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 1/2015, ritiene che **nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intimati da un'Agenzia di somministrazione, per la conclusione della gara pubblica alla quale erano adibiti i lavoratori, trova applicazione la procedura del novellato art. 7 della L. n° 604/66 e non quella degli artt. 4 e 24 della L. n° 223/91.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA